

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA POLITICA, DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del Corso di laurea magistrale interdipartimentale in Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica (di seguito Corso di studio), in coerenza con le linee di indirizzo del Senato Accademico, del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e pedagogiche (DIKE) e del Consiglio di Dipartimento di Economia, ingegneria, società e impresa (DEIM), e nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla Convenzione interdipartimentale DEIM/ DIKE per la gestione del Corso di Studio.

Art. 2

Denominazione e classe di appartenenza

1. Il Corso di studio interdipartimentale DEIM/DIKE è attivato nella classe LM-62.

Art. 3

Obiettivi formativi

1. Il Corso di studio fornisce ai propri laureati competenze di alta professionalità relativamente alle forme che l'organizzazione dei sistemi politici concretamente assume nei diversi contesti nazionali, al sistema della comunicazione pubblica e all'assetto dei rapporti internazionali. Il corso prepara professionisti capaci di inserirsi in modo tecnico-professionale nelle istituzioni e nelle amministrazioni pubbliche; in enti, aziende e associazioni private che operano nel sociale, nell'informazione e nei media; nelle organizzazioni internazionali impegnate nella gestione di

tematiche politiche e di sicurezza internazionale, con particolare attenzione allo spazio pubblico dell'Unione Europea e del Mediterraneo.

Art.4

Organi

1. Sono organi del Corso di studio:

- a) il Consiglio del Corso di studio;
- b) il Presidente del Consiglio del Corso di studio.

2. Il Consiglio del Corso di studio è composto dai docenti di riferimento del Corso di studio nella misura prevista dalla Convenzione interdipartimentale DEIM/DIKE.

Fanno parte del Consiglio di Corso di studio una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso eletti nelle modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

Su invito del Presidente, e per alcuni punti all'o.d.g., possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di studio, senza diritto di voto, gli altri docenti afferenti al corso, i docenti supplenti e i titolari di un contratto di insegnamento, ad eccezione dei casi nei quali il Consiglio del Corso di studio tratti questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.

3. Il funzionamento degli organi di cui alle lettere a) e b) è disciplinato dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.

Art. 5

Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto a un'organizzazione e a una qualità delle attività formative adeguate alla natura e agli obiettivi formativi del Corso di studio. Esercitano i diritti che vengono loro riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Sono parte attiva del Corso di studio e sono tenuti a osservare un comportamento responsabile all'interno delle aule e dei laboratori e negli spazi comuni messi loro a disposizione. Hanno diritto di riunirsi periodicamente in Assemblea, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 6

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per essere ammesso al corso di laurea magistrale lo studente deve essere in possesso della laurea (ivi compresa quella conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni) o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studi conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università. Per l'ammissione si richiede inoltre il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale gli studenti devono essere in possesso di una laurea triennale nelle classi L 36, L 11, L 16, L 18, L 14, L 20, L 40, 15, oppure, in alternativa, di almeno 35 CFU nei settori scientifico-disciplinari che figurano nei seguenti SSD:

AGR/01, IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14, IUS/17, L-LIN/ 04, L-LIN/07, L-LIN/12, M-FIL/05, M-FIL/06, M-GGR/02, M-STO/02, M-STO/04, SECS P/01, SECS-P/02, SECS-P/07, SECS-P/12, SPS/04, SPS//06, SPS/07, SPS/11, SPS/12.

2. L'adeguatezza della preparazione personale viene verificata sulla base del *curriculum vitae et studiorum* dello studente, dalla Commissione didattica del Corso di studio appositamente nominata dal Consiglio di Corso di studio e dai Consigli di Dipartimento DEIM/DIKE, anche per quanto concerne la valutazione dell'eventuale obsolescenza dei contenuti.

3. I laureati che intendano iscriversi dovranno presentare una domanda di preiscrizione al Presidente del Corso di studio e alla Segreteria Didattica del Dipartimento che detiene la gestione amministrativa del corso, unitamente ai documenti necessari a verificare il possesso delle conoscenze minime richieste per l'accesso.

Art. 7

CFU per conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale

1. Per conseguire la laurea magistrale è necessario acquisire 120 Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. All'atto dell'iscrizione al primo o al secondo anno gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale, secondo quanto disposto dall'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Studenti a Tempo Parziale.

Art. 8

Riconoscimento di crediti in caso di passaggio da altro corso di studio

1. Gli studenti, che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti.
2. Il riconoscimento dei CFU già acquisiti è deliberato su proposta del Consiglio di corso di studi dal Consiglio di Dipartimento della sede amministrativa.
3. Il Consiglio del Dipartimento, in relazione alla classe di laurea di provenienza, assicura il riconoscimento dei crediti già maturati qualora i CFU conseguiti presso il corso di studi di provenienza risultino coerenti con i percorsi formativi del corso di studio. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
4. Gli studenti provenienti da altri corsi di laurea magistrale di questa università o di altre università, previa verifica dei requisiti di accesso, potranno ottenere l'iscrizione al II anno di corso solo se otterranno il riconoscimento di un minimo di 60 CFU.

Art. 9

Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca

1. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca deve, prima della partenza, indicare le attività formative, e i relativi CFU, che intende conseguire all'estero, concordando il piano formativo (*learning agreement*) con il referente di Dipartimento per l'internazionalizzazione. Tale piano di studio, approvato dal Consiglio di Dipartimento della sede amministrativa del Corso, è comunque modificabile anche dopo la partenza dello studente, seguendo la medesima procedura (*change*). Il riconoscimento dei CFU avverrà con delibera del Consiglio di Dipartimento in seguito alla trasmissione da parte dell'università estera o ente ospitante, nel caso di tirocini, del documento finale (*transcript*) comprovante il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi formativi previsti.

Art. 10

Organizzazione della didattica

1. L'organizzazione delle attività è improntata ai principi di efficienza e buona amministrazione.
2. L'ordinamento didattico del corso di studio è organizzato secondo il D.M. n. 270/2004 in modo da soddisfare i requisiti della Classe LM-62.

3. L'ordinamento didattico è inserito nella banca dati dell'Offerta Formativa del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 9, c. 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oltre che sul sito *web* di Ateneo, ed è soggetto ad accreditamento periodico come da decreto ministeriale 1154 del 14/10/2021 e successive modificazioni.
4. Il percorso degli studi è organizzato in semestri. La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata.

Art. 11

Tipologia delle forme didattiche

1. Il percorso formativo prevede l'utilizzazione di diverse forme di insegnamento aventi ognuna obiettivi specifici e distinto significato pedagogico.
2. All'interno del Corso di studio sono previste:
 - lezioni frontali;
 - attività di laboratorio didattico o esercitazioni;
 - attività formative finalizzate alla acquisizione di capacità professionali specifiche, che comprendono esperienza presso laboratori di ricerca esterni, esperienze di lavoro (tirocini o *stage*) presso strutture pubbliche o private, di servizio o di produzione.

Art. 12

Forme di verifica del profitto e di valutazione

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento finale il cui superamento permette l'acquisizione dei crediti attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in:
 - esami di profitto;
 - prove di idoneità.
3. Gli esami di profitto e le prove di idoneità possono essere effettuate solamente nelle sessioni di esame individuate nel Calendario Didattico del Corso di studio, proposto dal Consiglio di corso di studio ed approvato dal Consiglio di Dipartimento della sede amministrativa.
4. Gli esami si svolgono con le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo.

5. Lo studente che sia respinto all'esame è comunque ammesso all'appello successivo della medesima sessione.
6. I docenti possono prevedere lo svolgimento di verifiche o esercitazioni intermedie, non vincolanti ai fini della valutazione finale o, anche, di prove di esonero il cui superamento riduca parte dei contenuti previsti dal programma e dia luogo a una valutazione che incide sulla valutazione finale in sede d'esame.

Art. 13

Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d, D.M. n. 270/04)

1. Le altre formative di cui all'art. 10, comma 5, lettera d, D.M. n. 270/04 si articolano in Ulteriori conoscenze linguistiche, Abilità informatiche e telematiche e Tirocini formativi e di orientamento presso enti pubblici e privati convenzionati con l'Ateneo.
2. Possono essere riconosciute come ulteriori attività formative anche attività professionali e formative esterne all'Università degli Studi della Tuscia, purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi e utili a fornire conoscenze ulteriori rispetto agli esami previsti dal piano di studi in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14

Prova finale

1. La prova finale è volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Studio e deve vertere su un argomento, anche di natura interdisciplinare, coerente con gli ambiti oggetto di studio all'interno del Corso di studio.
2. La prova finale consiste nella discussione di una tesi di laurea, scritta sotto la guida del Relatore, realizzata anche su supporti multimediali, e discussa davanti a una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento della sede amministrativa del Corso di Studio.
3. Le modalità di assegnazione, stesura, consegna e discussione della tesi, nonché le caratteristiche di quest'ultima, sono contenute dal Regolamento della prova finale proposto dal Consiglio di Corso di studi e approvato dal Consiglio di Dipartimento della sede amministrativa del Corso.

Art. 15

Orientamento e tutorato

1. Sono previste ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Didattico di Ateneo le seguenti attività di tutorato: collaborazione alle diverse iniziative di orientamento dirette agli studenti; orientamento e assistenza degli studenti durante il corso di studio, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo, rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi; interazione con la segreteria studenti; orientamento *post-lauream* e al *placement*.
2. Le attività di tutorato saranno svolte da docenti delegati e/o da figure qualificate opportunamente selezionate, anche tra gli studenti dei corsi di laurea magistrale e del dottorato di ricerca.
3. Il tutorato rientra comunque tra i compiti di tutti i docenti del corso di studio, previo opportuno coordinamento con il Presidente del CCS o altro docente da lui a ciò delegato.

Art. 16

Valutazione della qualità dell'organizzazione e dei risultati della didattica

1. Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell'Ateneo nelle forme e nei modi previsti dai Regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente.

Art. 17

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo.